

RPE Srl TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

1. DIRITTO CONTRATTUALE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali, salvo eventuali eccezioni specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita attuali e futuri tra le parti. Eventuali condizioni generali dell'Acquirente non saranno applicabili se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso, tuttavia, salvo deroga scritta, ciò non escluderà l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con le quali dovranno coordinarsi. Il termine Prodotti si riferisce ai beni oggetto del singolo contratto di vendita disciplinato dalle presenti Condizioni Generali (di seguito "il Contratto").
 - 1.2. Il riferimento a qualsiasi termine commerciale (Ex Works, FOB, CIF) si intenderà fatto agli Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale (CCI) in vigore al momento della conclusione del Contratto.
 - 1.3. Qualora l'Acquirente abbia la propria sede al di fuori dell'Italia, il Contratto sarà disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci, firmata a Vienna l'11 aprile 1980 e, per le materie non coperte dalla suddetta Convenzione, dalla legge italiana.
 - 1.4. L'accettazione di un contratto da parte dell'Acquirente, comunque effettuata, comporta l'adesione alle presenti Condizioni Generali. Qualora il Venditore abbia emesso, anche dopo la conclusione del contratto, una conferma d'ordine o di vendita, eventuali condizioni aggiuntive o modificative contenute in tale conferma troveranno applicazione, purché l'Acquirente non vi si opponga tempestivamente per iscritto.
 - 1.5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.4, eventuali modifiche ai termini del Contratto dovranno essere concordate per iscritto.
-

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - TOLLERANZE

- 2.1. Qualsiasi informazione o dato sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti e sul loro utilizzo, quali pesi, dimensioni, design, ecc. e altre informazioni contenute in cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni, listini prezzi o altri documenti illustrativi del Venditore, sarà vincolante solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati nell'offerta o nell'accettazione scritta del Venditore.
 - 2.2. Eventuali differenze qualitative rientranti nelle tolleranze usuali del settore e/o normalmente accettate nei rapporti tra le parti saranno considerate conformi al Contratto.
 - 2.3. Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti alle proprie specifiche tecniche, nonché ai requisiti tecnici vigenti in Italia per ciascun Prodotto, e che essi siano legalmente sicuri e privi di difetti che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati. Il Venditore non garantisce in alcun modo, salvo specifico accordo scritto, le caratteristiche o specifiche dei prodotti realizzati tramite trasformazione dei Prodotti.
 - 2.4. Il Venditore fornisce i Prodotti con imballaggio standard. Eventuali imballaggi speciali dovranno essere espressamente richiesti dall'Acquirente al momento dell'ordine e saranno fatturati a costo.
-

3. TERMINI DI CONSEGNA

- 3.1. Eventuali termini di consegna concordati tra le parti hanno carattere puramente indicativo e non vincolano pertanto il Venditore. Tuttavia, in caso di ritardo imputabile al Venditore superiore a 90 giorni, l'Acquirente potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti la cui consegna è ritardata, con un preavviso di 20 giorni da comunicarsi per iscritto (anche via fax) al Venditore.
- 3.2. Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per ritardi dovuti a forza maggiore (come definita all'art. 8) o ad atti od omissioni dell'Acquirente (ad es. mancata o ritardata comunicazione di dati necessari all'evasione dell'ordine; mancato pagamento, anche se riferito

RPE Srl TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

a forniture precedenti, ecc.).

3.3. Salvo i casi di dolo o colpa grave del Venditore, è espressamente escluso qualsiasi risarcimento per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

3.4. Il contratto si intenderà automaticamente risolto qualora l'Acquirente non ritiri i Prodotti entro 30 giorni dalla data convenuta per la consegna, fatto salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno.

4. CONSEGNA E SPEDIZIONE - RISERVA DI PROPRIETÀ

4.1. Salvo diverso accordo, la fornitura dei Prodotti si intende Ex Works stabilimento di Carbonate (Como, Italia), anche quando sia pattuito che la spedizione, o parte di essa, venga curata dal Venditore.

4.2. Il rischio passa all'Acquirente al momento della consegna dei Prodotti al primo vettore, presso i locali del Venditore.

4.3. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballaggio, alla quantità o alle caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti) dovranno essere notificati al Venditore, a mezzo raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla ricezione dei Prodotti. Inoltre, qualora i Prodotti risultino danneggiati o mancanti, l'Acquirente è tenuto a formulare le necessarie riserve nei confronti del vettore, annotandole sul documento di trasporto, secondo le modalità previste dal tipo di trasporto.

4.4. Eventuali reclami relativi a vizi non rilevabili con un controllo diligente al momento della ricezione (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore, a mezzo raccomandata A/R, a pena di decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta e comunque non oltre sessanta giorni dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il vizio riscontrato e i Prodotti cui si riferisce.

4.5. È inteso che eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'Acquirente il diritto di restituire i Prodotti senza preventiva autorizzazione del Venditore, né di sospendere o ritardare i pagamenti dei Prodotti contestati, né, tantomeno, di altre forniture.

4.6. I Prodotti restano di proprietà del Venditore fino al completo pagamento del prezzo. In caso di vendita internazionale, la riserva di proprietà si estende anche ai Prodotti incorporati nei beni fabbricati utilizzando i Prodotti, nonché al prezzo ricavato dalla loro rivendita, nei limiti consentiti dalla legge del Paese dell'Acquirente che disciplina tale clausola.

4.7. Considerato che la vendita avviene in modalità EXW (Ex Works), l'Acquirente, in qualità di esportatore di fatto, si impegna a fornire al Venditore, entro 15 giorni da una semplice richiesta scritta, tutta la documentazione comprovante l'effettiva esportazione della merce, la sua destinazione finale e il suo utilizzo finale. Tale documentazione può includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: documenti di trasporto internazionale, dichiarazioni doganali di esportazione e importazione, certificati di uso finale, documenti di sdoganamento nel Paese di destinazione o qualsiasi altro documento ragionevolmente richiesto dal Venditore per verificare il rispetto della normativa in materia di controlli all'esportazione.

4.8. In caso di mancata fornitura della documentazione richiesta o di fornitura incompleta entro il termine stabilito, il Venditore si riserva il diritto di sospendere immediatamente ulteriori forniture e di informare le autorità competenti di potenziali violazioni delle normative in materia di controlli all'esportazione.

4.9. L'Acquirente riconosce che tale obbligo costituisce elemento essenziale dell'accordo e che la sua violazione rappresenta un grave inadempimento, che autorizza il Venditore a risolvere il contratto relativo e a chiedere il risarcimento dei danni.

5. PREZZO

5.1. In mancanza di una sua determinazione espressa, il prezzo dei Prodotti sarà quello del listino del Venditore (per l'Italia o per l'estero, a seconda della sede dell'Acquirente, o personalizzato per il singolo cliente) in vigore al momento della ricezione dell'ordine. Salvo diverso accordo, i prezzi sono espressi in Euro e Ex Works, con imballaggio standard escluso (come previsto dall'art. 2.4). Salvo diverso accordo

RPE Srl TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

scritto, eventuali imballaggi speciali richiesti dall'Acquirente, assicurazione, trasporto e qualsiasi altro servizio o costo non sono inclusi nel prezzo.

5.2. I prezzi si intendono al netto di IVA, tasse o imposte, dazi e oneri di qualsiasi natura applicabili al contratto.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e nella valuta concordati. In mancanza del rispetto dei termini, l'Acquirente è obbligato a pagare il prezzo pattuito alla consegna. Ogni pagamento deve essere effettuato alla scadenza presso la sede del Venditore, salvo diversa indicazione nel Contratto. In caso di ritardo rispetto alla data concordata, l'Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002. Inoltre, il mancato pagamento alla scadenza autorizza il Venditore a emettere tratta a vista per l'importo dovutogli, maggiorato di spese e interessi di mora. In caso di ritardo superiore a 15 giorni, il contratto si intenderà automaticamente risolto, con diritto del Venditore di esigere la restituzione dei Prodotti forniti, a spese dell'Acquirente, fatto salvo il risarcimento del danno.

6.2. È inteso che eventuali assegni o cambiali sono accettati "salvo buon fine" e il pagamento si considera effettuato solo al momento dell'incasso.

6.3. L'Acquirente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito, salvo previo accordo scritto con il Venditore.

6.4. Qualora il Venditore abbia ragione di temere che l'Acquirente non possa o non intenda pagare i Prodotti alla data concordata, potrà subordinare la consegna dei Prodotti alla prestazione di idonee garanzie di pagamento (ad es. fideiussione bancaria). Inoltre, in caso di ritardo di pagamento, il Venditore potrà modificare unilateralmente le condizioni di pagamento di eventuali altre forniture e/o sospendere l'esecuzione, o rifiutare nuovi ordini, fino all'ottenimento di adeguata garanzia di pagamento.

7. GARANZIA PER VIZI

7.1. Il Venditore si impegna a rimediare a qualsiasi difetto, mancanza di qualità o difformità dei Prodotti a lui imputabile, insorto entro 90 giorni dalla consegna dei Prodotti, purché notificato tempestivamente conformemente agli artt. 4.3 e 4.4, mediante sostituzione o riparazione o rimborso o riduzione del prezzo dei Prodotti difettosi, il tutto nei modi indicati di seguito. Qualora sia accertato che i difetti e la loro imputabilità siano a carico del Venditore, quest'ultimo provvederà, nel più breve tempo possibile, in base al tipo e/o all'entità del difetto, a sua insindacabile valutazione, alla sostituzione, riparazione, riduzione o rimborso del prezzo dei Prodotti difettosi. Il Venditore non accetterà alcun reclamo relativo a Prodotti non conservati in condizioni adeguate o in imballo non originale o danneggiato, né alcun reclamo sarà accettato per Prodotti non installati secondo i requisiti indicati dal Venditore. Le spese di spedizione dei Prodotti da sostituire e di quelli sostituiti saranno a carico dell'Acquirente.

7.2. Il Venditore garantisce la conformità dei Prodotti a specifiche o caratteristiche tecniche particolari, o la loro idoneità a usi particolari, solo nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente concordate nel Contratto o in documenti a questo scopo richiamati.

7.3. Salvo i casi di dolo o colpa grave, in presenza di difetti, mancanza di qualità o difformità dei Prodotti, il Venditore sarà tenuto unicamente alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi, alla loro riparazione o alla riduzione o rimborso del prezzo, secondo quanto previsto all'art. 7.1. È inteso che la suddetta garanzia (sostituzione, riparazione, riduzione o rimborso del prezzo dei Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste dalla legge ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento danni, lucro cessante, ecc.).

7.4. Per qualsiasi Prodotto realizzato su indicazioni, disegni o modelli dell'Acquirente, la garanzia del Venditore è limitata alla qualità dei materiali utilizzati e della lavorazione.

RPE Srl TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

7.5. La presente garanzia non copre danni dovuti a normale usura, manutenzione inadeguata, mancato rispetto dei requisiti d'uso, sollecitazioni eccessive rispetto alla normale diligenza, uso di attrezzature improprie, interventi non corretti da parte dell'Acquirente o di terzi, utilizzo di parti non originali o altre cause non imputabili al Venditore.

7.6. Il Venditore non è responsabile per eventuali danni, ritardi o mancata consegna all'Acquirente in caso di ondate pandemiche, come il COVID-19.

8. FORZA MAGGIORE

8.1. Ciascuna Parte potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali qualora tale adempimento sia reso impossibile o eccessivamente gravoso da un impedimento indipendente dalla propria volontà, ad es. pandemie, epidemie, scioperi, boicottaggi, lockdown, incendi, terremoti, alluvioni, guerre (dichiarate o meno), guerre civili, rivolte e rivoluzioni, requisizioni, embarghi, interruzioni di corrente, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. Eventuali circostanze del tipo menzionato, verificatesi prima della conclusione del contratto, daranno diritto alla sospensione solo se le conseguenze sull'esecuzione del contratto non potevano essere previste al momento della conclusione.

8.2. La parte che intenda invocare la presente clausola dovrà notificare all'altra Parte, per iscritto, l'insorgere e la cessazione della forza maggiore.

8.3. Se la sospensione ai sensi del punto 8.1 dovesse durare più di 120 giorni, ciascuna parte avrà diritto a risolvere il Contratto, con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto all'altra parte.

9. DIVIETO DI RIESPORTAZIONE IN RUSSIA O BIELORUSSIA

9.1. L'Acquirente non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, nella Federazione Russa o per uso nella Federazione Russa, alcun bene fornito ai sensi o in connessione con le presenti condizioni generali di vendita che rientri nell'ambito dell'art. 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio. L'Acquirente non potrà vendere, esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, in Bielorussia o per uso in Bielorussia, alcun bene fornito ai sensi o in connessione con le presenti condizioni generali di vendita che rientri nell'ambito dell'art. 8g del Regolamento (CE) n. 765/2006.

9.2. L'Acquirente si impegna a fare tutto quanto in suo potere per garantire che lo scopo del paragrafo 9.1 non venga vanificato da terze parti più a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori.

9.3. L'Acquirente dovrà predisporre e mantenere un adeguato meccanismo di monitoraggio per rilevare condotte da parte di terzi più a valle della catena commerciale, inclusi eventuali rivenditori, che possano vanificare lo scopo del paragrafo 9.1.

9.4. Qualsiasi violazione dei paragrafi 9.1, 9.2 o 9.3 costituirà grave inadempimento di un elemento essenziale del relativo contratto di vendita e l'Esportatore avrà diritto ad adottare rimedi adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo: (i) sospensione illimitata di tutte le forniture in corso e future; una clausola penale del 5% dell'importo complessivo delle forniture in corso e dei beni fatturati dal Venditore all'Acquirente durante la validità delle presenti condizioni generali di vendita al momento della violazione.

9.5. L'Acquirente informerà immediatamente il Venditore di eventuali problemi nell'applicazione dei paragrafi 9.1, 9.2 o 9.3, inclusa qualsiasi attività rilevante da parte di terzi che possa vanificare lo scopo del paragrafo 9.1. L'Importatore/Acquirente renderà disponibili all'Esportatore/Venditore informazioni concernenti il rispetto degli obblighi previsti dai paragrafi 9.1, 9.2 o 9.3, entro due settimane da una semplice richiesta di tali informazioni.

10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

RPE Srl TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

10.1. Qualora l'Acquirente abbia sede in un Paese della Comunità Europea, per tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni Generali, nonché a quelle derivanti da o connesse a futuri Contratti di Vendita tra le parti, anche relative a obbligazioni extracontrattuali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Como (Italia); resta tuttavia ferma la facoltà del Venditore di adire il foro competente presso la sede dell'Acquirente.

10.2. Qualora l'Acquirente abbia sede in un Paese extra-UE, tutte le controversie di cui all'art. 9.1 saranno definitivamente risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato ai sensi di tale Regolamento. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo diritto italiano. La sede dell'arbitrato sarà Milano (Italia). La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano.

APPROVAZIONE SPECIFICA

(da utilizzare solo su documenti che richiedono – e possono ottenere – la firma del cliente: es. accordo con il cliente in vista di forniture successive; copia-commissione. Non è necessario per i contratti con acquirenti con sede all'estero).

L'Acquirente dichiara di approvare espressamente e specificamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., i seguenti articoli delle presenti Condizioni Generali:

Art. 2.2 – Tolleranze

Art. 3.3 – Limitazione di responsabilità per mancata o ritardata consegna dei Prodotti

Art. 4.3 – Denuncia dei vizi

Art. 4.5 – Riserva di proprietà

Art. 6.3 – Ritardo nei pagamenti

Art. 7.3 – Limitazione dei rimedi e della responsabilità per difetti o mancanza di qualità

Art. 8 – Forza maggiore

Art. 9 – Divieto di riesportazione in Russia e Bielorussia

Art. 10 – Risoluzione delle controversie